

Leasing: attrattiva modalità di finanziamento



Gianfranco Franzi

Già aggiunto di Direzione e Responsabile dei Servizi Centrali della Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino
Docente SUPSI

Quale il trattamento fiscale secondo l'imposta cantonale e federale diretta?

1.

Il leasing

Affrontare il tema leasing, significa parlare di questa particolare forma di finanziamento che si è ormai diffusa anche nel nostro Paese in modo assai importante, ma nettamente inferiore a quanto si riscontra negli Stati Uniti d'America (di seguito USA), nazione dalla quale questa modalità di finanziamento è stata importata.

Secondo una pubblicazione di Crédit Suisse^[1], prima della crisi finanziaria il volume annuo di nuove operazioni da parte di imprese svizzere era in linea con la tendenza d'aumento presente a livello internazionale. Secondo tale pubblicazione il volume annuo di nuove operazioni di leasing di beni d'investimento, tra gli anni 2000 e 2008, ha evidenziato una crescita media annua del 7.5%, passando da 4.5 a 8 miliardi di franchi.

A seguito della crisi finanziaria anche il mercato del leasing ha subito un importante crollo, confermato dal fatto che nel 2009 il volume di nuove operazioni ha segnato un meno 32%. Negli anni successivi vi è stata di nuovo una crescita che comunque non ha mai più raggiunto i livelli presenti negli anni antecedenti la crisi.

L'opuscolo del Crédit Suisse evidenzia ancora come nel 2011 il mercato del leasing sia rimasto fermo grosso modo ai livelli del 2004 e con dimensioni che rimangono lontane da quelle che si riscontrano in Europa e negli USA. Sempre secondo la predetta pubblicazione che fa riferimento al raffronto internazionale del Global Leasing Report, nel 2010 la penetrazione di mercato del leasing in Svizzera si attestava al 10.2%, un livello inferiore alla media europea del 12.3% (in Gran Bretagna e Germania la percentuale è addirittura molto più alta).

Per quanto riguarda la situazione in Ticino, un articolo apparso a suo tempo sul portale *web* Ticinonline^[2] evidenziava come il fenomeno fosse allarmante in quanto, secondo uno studio di Comparis, se in Svizzera le auto in leasing corrispondevano ad

un sesto delle auto vendute (pari al 17%), in Ticino e Neuchâtel si toccavano delle percentuali attorno al 27%!

Prima di addentrarci sul tema del trattamento fiscale del leasing, reputo opportuno chiarire alcuni punti che permetteranno di successivamente meglio comprendere le argomentazioni che saranno alla base del conseguente trattamento a livello fiscale.

Il termine leasing significa noleggio o affitto. Con il leasing si noleggia infatti un oggetto pagando, per il relativo uso, un ammontare mensile che dipende sia dal periodo di tempo di durata contrattuale sia dalle condizioni specifiche del contratto di locazione. Sì, perché il leasing di fatto non costituisce un contratto di compravendita, ma bensì un contratto di locazione! È quindi conseguentemente errato il modo di dire "questo oggetto l'ho acquistato in leasing".

Come confermato da diverse fonti^[3], nel contesto della legislazione svizzera, il contratto di leasing non è presente e normato nel Codice delle obbligazioni (CO). Si tratta a tutti gli effetti di un contratto sui *generis* in cui sono cumulativamente presenti concetti legati vuoi al contratto di locazione, vuoi di vendita a rate come pure di prestito. Ne consegue che i tribunali elvetici verificano di volta in volta quali di questi concetti risulta preminente e vi applicano le relative disposizioni. Ad esempio nel contesto del leasing di automobili vengono di principio applicate le disposizioni di legge valide per i contratti di locazione.

1.1.

Chi ricorre al leasing

Oggigiorno si può affermare che il leasing non può più essere visto unicamente come forma di finanziamento legata a un'attività professionale in quanto risulta spesso essere modalità di noleggio applicabile a livello privato anche ai più svariati oggetti di consumo chiaramente di natura privata (auto, televisori, apparecchi fotografici, eccetera). A livello aziendale il ricorso al leasing permette di dirottare le proprie risorse finanziarie per altri scopi che non quelli relativi all'acquisto di beni. L'azienda si garantisce così il materiale necessario (macchinari, installazioni aziendali, arredamento

ufficio) assumendosi unicamente il pagamento di un noleggio. In tale contesto occorre osservare come il leasing può essere riferito anche a beni immobili già costruiti o da costruire, rispettivamente, se del caso, anche il solo terreno sul quale verrà poi realizzata la costruzione.

1.2.

Come funziona il leasing

Generalmente il contratto leasing è contraddistinto dalla presenza di tre soggetti economici, costituiti da:

- a) il fabbricante o il produttore di un bene;
- b) la società di leasing;
- c) il cliente nelle vesti di locatario.

In tale quadro, i primi due (produttore e società di leasing) sono tra di loro legati attraverso un contratto di vendita mentre il cliente è vincolato alla società di leasing mediante un contratto di noleggio (leasing indiretto). Ciò non toglie che si possano ormai frequentemente riscontrare forme di leasing diretto dove fabbricante o produttore del bene e cliente sono legati direttamente (leasing diretto). Tale situazione si concretizza allorché il fabbricante o il produttore mettono a disposizione del loro cliente tale possibilità di finanziamento in sostituzione della classica vendita dei beni da loro fabbricati o prodotti.



2.

Il trattamento fiscale del leasing privato

Molti si sono chinati sugli effetti fiscali di un simile contratto. Una prima logica conseguenza del fatto che, come indicato poc'anzi, non siamo confrontati con un contratto di compravendita bensì con un contratto di locazione, è che quindi a livello di sostanza il bene oggetto del contratto leasing non va dichiarato non essendo lo stesso di proprietà del contribuente. Inoltre, in considerazione del fatto che gli affitti sono fiscalmente ritenuti "parte integrante" dei costi di mantenimento del contribuente, la legge li esclude da ogni possibile deducibilità dai fattori imponibili.

Talvolta si è persino cercato di assimilare la quota leasing ai classici interessi passivi ma, in tale contesto, occorre subito evidenziare come la dottrina abbia in modo pressoché unanime e categorico escluso la deducibilità delle quote di leasing relative alla sostanza privata del contribuente. Ciò pur nella consapevolezza che qualora per l'acquisto del bene di consumo il contribuente avesse contratto un debito egli avrebbe potuto dedurre i relativi interessi passivi.

Tale argomento non è però mai stato ritenuto determinante sia a livello giurisprudenziale[4] che nel contesto di studi e approfondimenti specifici. Questo partendo dal presupposto che se il contribuente sceglie una particolare forma giuridica ne deve sopportare le conseguenze senza poter chiedere al fisco di riservargli un trattamento diverso[5]. Come già indicato in precedenza, è stato più volte ribadito[6] che il contratto di leasing di beni di consumo non è considerato un contratto di vendita, ma un contratto sui *generis*[7].

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'Appello del Canton Ticino (CDT) ha pure avuto modo di esprimersi al riguardo precisando che, "per stabilire se si sia in presenza di interessi passivi deducibili dal reddito imponibile, nel caso di un contratto di acquisto/finanziamento con opzione, è determinante sapere se la volontà delle parti porta sul trasferimento della proprietà oppure sulla concessione d'uso a titolo oneroso di un bene (nel caso specifico un'autovettura). Mentre nel primo caso, le rate mensili contengono una componente di remunerazione del capitale mutuato, nel secondo invece si applica la prassi che vale per i contratti di leasing, con la conseguenza che ogni deduzione è esclusa. Le rate non possono essere considerate neppure parzialmente interessi passivi e come tali deducibili, allorché il contratto si limita a concedere l'uso del bene, accompagnandolo con una opzione di acquisto".

Dai considerandi[8] risulta interessante evidenziare le seguenti puntualizzazioni:

- per interessi privati, la giurisprudenza del Tribunale federale intende principalmente i compensi che sono versati dal debitore ad un terzo per la concessione di una somma di denaro o di un capitale messo a disposizione, nella misura in cui tale compenso è conteggiato in percentuale in base al tempo ed in base al capitale;
- nell'ambito particolare del mercato delle autovetture, rientrano sotto il cappello di leasing quei contratti in cui la società finanziatrice resta proprietaria della vettura e ne concede al conduttore unicamente l'uso. Sono per contro qualificati di vendita, quei contratti che prevedono un trapasso di proprietà quand'anche fosse alla fine della durata[9];
- dal lato fiscale, indipendentemente quindi dalla qualifica giuridica del contratto, risulta essere determinante sapere se la volontà delle parti porta sul trasferimento della proprietà oppure sulla concessione d'uso a titolo oneroso di un'autovettura. In quest'ultimo caso si applica la prassi che vale per i contratti leasing[10] e cioè la non deducibilità delle rate versate.

3.

Il trattamento fiscale del leasing aziendale

Diverso è evidentemente il trattamento fiscale del leasing aziendale che è comunque contraddistinto da una pluralità di fattispecie che dipendono dalle varie sfaccettature riscontrabili a livello contrattuale.

Mi permetto di rimandare ad una pubblicazione di affermati e qualificati autori ticinesi[11] in cui vengono illustrati in modo chiaro ed esaustivo le varie tipologie di leasing finanziario mobiliare ed immobiliare. Nell'opera vengono parimenti

trattati gli effetti che le varie clausole contrattuali possono avere a livello fiscale sia nei riguardi del prenditore del leasing che della società di leasing.

Gli autori si soffermano inoltre sulla problematica del leasing finanziario immobiliare nel cui contesto merita citazione anche una specifica circolare della Conferenza svizzera delle imposte^[12] applicabile specificatamente alle persone giuridiche ed alle persone fisiche esercitanti un'attività lucrativa indipendente.

Nella parte introduttiva vengono puntualizzate le caratteristiche che si possono riscontrare nelle tipologie di contratto ed in particolare se il contratto leasing si limita al semplice diritto d'uso oppure se più di un contratto leasing lo stesso definisce piuttosto diritti ed obblighi riguardanti l'acquisizione del bene.

Nelle pagine successive della citata circolare, trovano invece spazio gli effetti che, a dipendenza della caratteristica del contratto leasing, ne conseguono a livello di ammortamento del bene. Nella prima delle tipologie precedentemente indicata il bene potrà essere ammortizzato fino a concorrenza del tasso d'ammortamento fiscalmente ammesso per il genere d'immobile oggetto del contratto. Da notare che, di regola, il limite inferiore dell'ammortamento non potrà essere più basso del prezzo d'acquisto del terreno.



Nel caso di contratto di seconda tipologia, al fine di pianificare il deprezzamento del bene si potrà far riferimento sia alla durata del contratto, sia al prezzo indicato nel contesto del diritto di opzione. Anche in questo caso però, il bene potrà essere ammortizzato nel rispetto di quanto indicato per la precedente tipologia contrattuale.

Nella parte finale la circolare affronta la problematica della deducibilità delle quote leasing che nel caso di contratto di prima tipologia sono considerate a tutti gli effetti spese giustificate dall'uso commerciale. Nel caso di contratto della seconda tipologia occorrerà verificare la consistenza degli ammortamenti effettuati in rapporto a quelli presenti nella quota leasing in quanto questi ultimi non sono fiscalmente ritenuti spese giustificate dall'uso commerciale.

4. Conclusioni

L'attrattività del leasing quale forma di finanziamento può essere indubbiamente forte. Ma uno sguardo attento dovrebbe però comunque sempre essere dato agli effetti fiscali che, a dipendenza della forma contrattuale, ne potrebbero conseguire.

In effetti, se dal lato del leasing privato non vi sono dubbi circa la non deducibilità delle quote leasing pagate, nel contesto del leasing aziendale, le cui quote sono di principio fiscalmente integralmente deducibili, occorrerà ricercare la forma contrattuale che meglio si addice alla struttura dell'azienda con occhio attento anche alle possibili opzioni di fine contratto che possono avere importanti ripercussioni a livello fiscale.

Elenco delle fonti fotografiche:

<http://www.mcteamweb.com/wp-content/uploads/sites/131/2015/01/Leasing-auto-McTeam.jpg> [30.09.2016]

<http://www.lamiapartitaiva.it/wp-content/uploads/2012/10/fasi-del-leasing.jpg> [30.09.2016]

[1] Mercato del leasing in Svizzera, Fatti e tendenze, febbraio 2013, in: https://www.credit-suisse.com/media/production/pb/docs/unternehmen/kmugrossunternehmen/swiss_issues_leasing_it.pdf [30.09.2016].

[2] Ticinonline, Siamo malati di leasing, 11 maggio 2011, in: <http://www.tio.ch/News/Ticino/634294/Siamo-malati-di-leasing> [30.09.2016].

[3] Si veda: www.fondounimpresa.ch [30.09.2016].

[4] Sentenze CDT del 9 marzo 2007 n. 80.2006.174; del 13 gennaio 2014 n. 80.2012.

[5] Yersin Danielle, Les aspects fiscaux du leasing

financier, Cedidac, 1985, pagine 76-78, con riferimento a Känzig Ernst, Wehrsteuer, 1982, N 9 ad Art. 2, pagina 17.

[6] Yersin Danielle/Noël Yves (a cura di), Commentaire romand, Impôt fédéral direct, Basilea 2008, commento all'articolo 33 LIFD.

[7] Giovanoli Mario, La jurisprudence suisse en matière de leasing, Le leasing industriel, commercial et immobilier, Cedidac, 1985, pagine 27-55; cfr. anche: Le contrat de leasing en droit suisse, in: Journal des Tribunaux, 1981 I 34.

[8] Sentenza CDT del 9 marzo 2007 n. 80.2006.174.

[9] Schatz Peter, Das Leasing von Automobilen, in: AJP/PJA 9/2006, pagine 1042-1050, pagina 1042.

[10] ASA 62 683; ASA 61 250.

[11] Bernardoni Norberto/Bortolotto Pietro, La fiscalità dell'azienda nel nuovo diritto federale e cantonale ticinese, Edizione speciale della Rivista ticinese di diritto, Mendrisio 2010.

[12] Circolare n. 29 della Conferenza svizzera delle imposte del 27 giugno 2007, in: http://www.steuerkonferenz.ch/downloads/kreissschreiben/ks029_d.pdf [30.09.2016].